



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 62 del 07 SETTEMBRE 2023

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 1692

Si certifica che il presente atto è stato

Publicato all'albo pretorio on-line del

Comune dal 09/09/23 al 14/09/23

opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento e la riduzione delle emissioni sonore

IL SINDACO

VISTA la nota protocollo n. 22455 del 05/09/2023 con la quale il Comando di Polizia Locale ha trasmesso la relazione di servizio controfirmata anche dal Maresciallo Capo CC, relativa alla segnalazione di rumore prodotto dall'attività di autolavaggio "██████████" condotta ██████████, con sede in ██████████ e tutti gli atti consequenziali alla stessa al fine dell'adozione dell'ordinanza sindacale prevista dall'art.9 della Legge 447/95 a carico dell'impresa e finalizzante al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di legge;

PRESO ATTO che con la superiore nota è stato allegato il rapporto trasmesso dall'A.R.P.A. Sicilia - Struttura territoriale di Catania, ove si evince che a seguito di rilievi fonometrici eseguiti in ambiente abitativo limitrofo, al fine di verificare i livelli di rumorosità, è emerso che il valore di rumore ambientale prodotto dall'attività di autolavaggio della ditta ██████████ ed immesso nella abitazione del signor non è accettabile per il superamento del limite differenziale diurno, verificato a finestre aperte, di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997 ;

CONSIDERATO che la violazione ai limiti del rumore è sanzionata dal comma 2 dell'art.10 della Legge 447/95, come modificato dalla lett.b del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs 17/02/2017 n. 42 e che già, a carico dell'esercente l'attività, risulta elevato verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo redatto il 01/09/2023 da personale del Servizio Ambientale e Randagismo del Comando di Polizia Locale;

ATTESO che quanto sopra provato dall'ARPA rappresenta un inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

RITENUTO necessario, pur in presenza di uno studio sull'impatto acustico, adottare un provvedimento ai sensi dell'art.9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 affinché vengano intrapresi, da parte del titolare dell'attività in questione, idonei e congrui accorgimenti tecnico-operativi in grado di far rientrare nei limiti di legge i livelli di rumore al fine di evitare disagi e danni alle persone domiciliate nella zona;

VISTI

- Il D.P.C.M. del 1° marzo 1991;
- Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- L'art. 9 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
- L'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

[REDACTED], [REDACTED] di titolare dell'attività di [REDACTED]:

1. Di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti e prospicienti con le abitazioni;
2. Di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, un Piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. Di trasmettere contestualmente copia del Piano di bonifica di cui sopra anche all'A.R.P.A. al fine di ottenere il parere;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 1 della Legge n. 447/1995 e potrà essere disposta anche la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti di emissione sonora;

DISPONE

- La notifica tramite Messo Comunale, della presente ordinanza alla [REDACTED] sopra generalizzata;
- L'inoltro del provvedimento all'A.R.P.A. Sicilia;
- La pubblicazione della presente, all'Albo Pretorio on line di questo Ente e sul sito del Comune;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e all'A.R.P.A. Sicilia, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 447/1995;

TRASMETTE

La presente ordinanza al SUAP e al Comando di Polizia Locale;

DA AVVISO

Che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Cannatella alla quale ci si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 (centoventi) giorni.

La Responsabile U.O. n. 3

Dott.ssa Silvia Cannatella




Il Sindaco

Roberto Ammatuna
